



Cultura Cresce

FAQ - Frequently Asked Question

Avviso pubblico per la selezione di progetti imprenditoriali in grado di contribuire al rafforzamento del sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nell'ambito del PN Cultura 2021-2027, Azione 1.3.1

(Decreto direttoriale Direzione generale Creatività contemporanea n. 637 del 20/11/2025)

Indice macrocategorie FAQ

A. Chi (soggetti proponenti)	- 3 -
B. Cosa (progetti e spese ammissibili).....	- 7 -
C. Come funzionano le agevolazioni	- 9 -
D. Rendicontazione spese di investimento	- 11 -
E. Erogazione spese di capitale circolante	- 17 -
F. Requisiti della sede operativa oggetto dell'intervento.....	- 19 -
G. Come e quando	- 21 -
H. Concessione ed erogazione delle agevolazioni	- 22 -

A. Chi (soggetti proponenti)

1) D. Chi può presentare domanda di ammissione alle agevolazioni?

R. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni tutti i soggetti che rientrano nella definizione di Impresa Culturale e Creativa (ICC) ai sensi dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (c.d. "Legge Made in Italy") e dell'articolo 4 del Decreto n. 402 del 25 ottobre 2024, oppure i soggetti già riconosciuti come ICC e iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 della citata legge (vedi FAQ 2).

L'avviso Pubblico inoltre individua tre categorie di beneficiari, suddivise nei Capi A, B e C in base alle caratteristiche del soggetto proponente:

CAPO A: dedicato a micro, piccole e medie imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali, imprese sociali e cooperative) **costituite e iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio da oltre cinque anni alla data di presentazione della domanda.**

CAPO B:

1) dedicato a micro, piccole e medie imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali, imprese sociali e cooperative) **costituite e iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda.**

2) dedicato a **persone fisiche che intendono costituire un'Impresa Culturale e Creativa**, nel rispetto dei requisiti previsti agli artt. 6.1 e 6.2 dell'avviso pubblico.

CAPO C: dedicato a imprese sociali, Enti del Terzo Settore, associazioni e fondazioni, che svolgono attività economica, **costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda**. I soggetti di cui sopra non tenuti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese devono comunque risultare iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. Si precisa, inoltre, che gli Enti del terzo Settore (ETS) - oltre a quanto sopra menzionato - devono risultare iscritti o essere in corso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2) D: Cosa si intende per Impresa Culturale e Creativa?

R: Ai sensi dell'art. 25 della legge 206/2023 e del decreto interministeriale n. 402 del 25/10/2024, rientrano nella definizione di Impresa Culturale e Creativa i soggetti che svolgono, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività:

ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali, incluse le attività ausiliarie o di supporto purché strettamente funzionali alle finalità culturali e creative.

3) D: Cosa si intende per attività prevalente?

R: Come precisato nel decreto n. 402/2024 art. 4 comma 3, “*Si intende prevalente l’attività effettivamente esercitata dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta di riferimento, un volume di affari superiore al cinquanta per cento di quello complessivo, ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e secondo quanto disposto dalla circolare 6 maggio 2016, n. 3689 /C del Ministero dello sviluppo economico*”. Ai fini dell’avviso pubblico, le ICC possono svolgere una o più delle attività elencate nell’avviso stesso agli artt. 1.1, 6.1 e 11.1, e nel decreto 402/2024 art. 4 commi 1 e 2. La prevalenza di attività deve essere chiaramente o pienamente desumibile dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal bilancio dove l’ammontare del fatturato derivante da tutte le attività culturali e creative deve essere superiore al 50% del volume d'affari complessivo.

4) D: Come dimostro di rientrare nella definizione di “Impresa Culturale e Creativa”?

R: il Soggetto Gestore procederà a verificare l’attività prevalente svolta (da Visura Camerale, Atto costitutivo e Statuto) nonché il dettaglio sul fatturato dai bilanci/situazioni contabili e da Piano d’Impresa. Nel caso di Soggetto già iscritto alla Sezione Speciale (Impresa Culturale e Creativa) del Registro delle imprese di cui all’art. 25 della Legge n. 206/2023 (cd. “Legge Made in Italy”) si ritiene automaticamente superato tale requisito.

5) Se sono un Soggetto del Terzo Settore, come faccio a dimostrare che svolgo, in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, un’attività economica coerente con le finalità dell’Avviso?

R: Il requisito dello svolgimento di attività economica in forma imprenditoriale è dimostrabile tramite evidenza dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o al Repertorio Economico Amministrativo da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. Invece, per la verifica di “esclusività e prevalenza” di attività coerenti con le finalità dell’Avviso, si rimanda alla domanda di cui sopra

6) D: Cosa si intende per PMI?

R: Per Microimpresa si intende un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. La Piccola Impresa, invece, è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. La Media Impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Tali parametri dimensionali si applicano a tutti i soggetti che presentano domanda, inclusi i soggetti del no profit. **I soggetti partecipati da enti pubblici con una quota sociale almeno pari al 25% non sono qualificati come Micro Piccole e Medie Imprese.**

7) D: Cosa si intende per rilevanza della componente femminile e giovanile?

R: Si intende la capacità del progetto di valorizzare la composizione giovanile e femminile tramite la composizione del team dedicato al progetto. Difatti, nella sezione C.1 del Piano d'Impresa messo a disposizione sul sito di Invitalia, è possibile illustrare la struttura organizzativa prevista, nonché il coinvolgimento di figure giovanili o femminili.

8) D: Cosa si intende per “rating di legalità”?

R: Si intende la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Le modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 28 luglio 2020, n. 28361, e dal Decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57. Tale certificazione è stata istituita al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali. Il possesso del rating di legalità costituisce un criterio premiale per l'ammissibilità alle agevolazioni.

9) D: Cosa si intende per “progetti in aggregazione”?

R: L'Avviso Pubblico consente a più imprese di presentare domanda per la realizzazione di progetti integrati. Le imprese devono essere in numero minimo di tre fino ad un numero massimo di cinque. Ciascun progetto deve essere funzionalmente autonomo pur essendo sinergicamente connesso agli altri rispetto agli obiettivi complessivi; la collaborazione tra le imprese deve essere sancita tramite un accordo di collaborazione tra tutti i soggetti partecipanti. Tutte le imprese coinvolte devono rispettare i requisiti previsti agli artt. 1, 6 e 11 dell'Avviso Pubblico. Ogni progetto è soggetto ad una valutazione, formale e di merito,

autonoma. Pertanto, la non accoglibilità o la non ammissione alle agevolazioni di uno dei progetti in aggregazione non comporta automaticamente la non accoglibilità o la non ammissione degli altri.

B. Cosa (progetti e spese ammissibili)

10) D: Quali sono i progetti ammissibili alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di spesa realizzati nelle seguenti filiere culturali e creative, in coerenza con le rispettive linee di indirizzo per l’Azione 1.3.1 approvate dall’Autorità di Gestione con Decreto n. 522/2025:

- Musica;
- Audiovisivo (inclusi: film/cinema, televisione, videogiochi, software e multimedia, radio);
- Teatro, danza ed altre arti performative;
- Patrimonio culturale materiale e immateriale (inclusi archivi, biblioteche e musei);
- Arti visive (inclusa fotografia);
- Architettura e Design;
- Letteratura ed editoria;
- Moda, Artigianato artistico.

11) D: Posso realizzare un progetto se la mia sede legale è localizzata in regioni non ammissibili?

R: Si, è possibile presentare un progetto anche se la sede legale si trova in una regione non ammissibile, purché la sede o le sedi operative oggetto dell’intervento siano ubicate nel territorio di una o più delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La sede, o le sedi operative, devono inoltre essere regolarmente iscritte presso la C.C.I.A.A. competente.

12) D: A quanto ammonta il progetto di spesa massimo ammissibile?

R: Per il capo A e il capo B, l’importo massimo del progetto di spesa ammissibile è di € 2.500.000,00. Per il capo C, invece, l’importo massimo è di € 500.000,00. Tali importi si riferiscono esclusivamente agli imponibili dei giustificativi di spesa che verranno richiesti a finanziamento ed escludono l’IVA qualora questa costituisca un costo detraibile.

13) D: Se sono un soggetto per cui l’IVA costituisce un costo non detraibile, posso chiederla ad agevolazione?

R: Si, l'IVA può essere richiesta in agevolazione solo se costituisce un costo non detraibile. Tuttavia, è obbligatorio che il soggetto proponente – in sede di presentazione della domanda e nei vari allegati (domanda di partecipazione, piano d'impresa, ecc.) – ne faccia espressa richiesta. Inoltre, è necessaria la trasmissione della documentazione attestante che l'IVA costituisce un costo non detraibile. Deve infine essere compilata un'apposita DSAN in merito. In assenza di tali adempimenti, l'IVA non può essere riconosciuta e non è possibile integrare o modificare la delibera di ammissione né il contratto di finanziamento.

14) D: Per adempiere all'obbligo di incremento occupazionale previsto dall'avviso, posso assumere una risorsa con contratto a tempo determinato?

R: No, per l'ammissibilità del progetto, il soggetto beneficiario deve prevedere l'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato. I contratti a tempo determinato non soddisfano questo requisito.

C. Come funzionano le agevolazioni

15) D: Quali agevolazioni sono previste per i soggetti ammessi?

R: È prevista un'agevolaione complessiva pari all'80% del progetto di spesa ammissibile. Per il Capo A e per il Capo B è previsto un finanziamento agevolato a tasso a zero nella misura massima del 50% delle spese ammesse, e un contributo a fondo perduto nella misura massima del 30% delle spese ammesse. Per i soggetti di cui al Capo C, è previsto un finanziamento agevolato a tasso a zero nella misura massima del 40% delle spese ammesse, e un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% delle spese ammesse. La restituzione del finanziamento agevolato deve avvenire in massimo dieci anni. Le agevolazioni sopra menzionate sono erogate direttamente da Invitalia.

16) D: Come si calcolano le agevolazioni concedibili?

R: Le agevolazioni sono concesse nella misura dell'80% delle spese ammissibili, considerando sia le spese di investimento che quelle relative al capitale circolante. Le spese di opere murarie e quelle di capitale circolante sono riconosciute nel limite del 20% delle spese di investimento complessivamente ritenute ammissibili.

Esempio:

PROGETTO DI SPESA RICHIESTO	
Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili	€ 100.000,00
Beni immateriali ad utilità pluriennale	€ 100.000,00
Opere murarie	€ 100.000,00
Consulenze specialistiche	€ 100.000,00
Totale spese di investimento richieste	€ 400.000,00
Capitale circolante	€ 100.000,00
Totale progetto di spesa richiesto	€ 500.000,00
PROGETTO DI SPESA AMMESSO (post applicazione soglie opere murarie e capitale circolante)	
Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili	€ 100.000,00
Beni immateriali ad utilità pluriennale	€ 100.000,00
Opere murarie (massimo il 20% del € 375.000,00)	€ 75.000,00
Consulenze specialistiche	€ 100.000,00
Totale Spese di investimento ammesse	€ 375.000,00
Capitale circolante (massimo il 20% di € 375.000,00)	€ 75.000,00
Totale progetto di spesa ammesso	€ 450.000,00
AGEVOLAZIONI MASSIME CONCEDIBILI (Esempio per Capo A e Capo B)	
Fondo perduto investimento (massimo 30% di € 375.000,00)	€ 112.500,00
Finanziamento agevolato investimento (massimo 50% di € 375.000,00)	€ 187.500,00

Fondo perduto capitale circolante (massimo 30% di € 75.000,00)	€ 22.500,00
Finanziamento agevolato capitale circolante (massimo 50% di € 75.000,00)	€ 37.500,00
Totale agevolazione concedibile (massimo 80% di € 450.000,00)	€ 360.000,00

17) D: Cosa comporta in termini di agevolazioni l'aver eventualmente percepito contributi in regime “de minimis”?

R: L'aver percepito contributi in regime *de minimis* non impedisce la presentazione della domanda, a condizione che l'ammontare totale delle agevolazioni percepite negli ultimi tre esercizi finanziari, a qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica o soggetto privato, sia inferiore a € 300.000,00. Tuttavia, gli importi eventualmente percepiti nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari incideranno sui contributi percepibili relativamente alla domanda di agevolazione presentata, in quanto andranno a far cumulo al fine del raggiungimento del contributo massimo percepibile ai sensi della normativa *de minimis*.

D. Rendicontazione spese di investimento

18) D: Entro quando bisogna concludere gli investimenti?

R: Gli investimenti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni. Per data di conclusione dell'investimento si intende la data di emissione dell'ultimo giustificativo di spesa richiesto ad agevolazione. Per data di sottoscrizione del contratto di finanziamento si intende la data di trasmissione a mezzo PEC del contratto debitamente controfirmato.

19) D: È possibile chiedere proroghe?

R: No, non è possibile richiedere proroghe né per la conclusione degli investimenti (entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto), né per la rendicontazione del saldo (entro 27 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento).

20) D: Come faccio a stabilire le date di avvio e di ultimazione degli investimenti?

R: Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data di emissione del primo giustificativo di spesa d'investimento richiesto ad agevolazione. Si tenga presente che i progetti possono essere avviati solo successivamente alla presentazione della domanda e che, dunque, le spese ammesse sono solo quelle sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda stessa. La data di ultimazione dell'investimento corrisponde alla data di emissione dell'ultimo giustificativo di spesa d'investimento richiesto ad agevolazione.

21) D: A decorrere da quale data le spese possono essere ammesse alle agevolazioni?

R: Sono ammissibili i giustificativi di spesa emessi e quietanzati a partire dalla data di presentazione della domanda. Per le persone fisiche o i gruppi di persone fisiche che presentano domanda per costituire un'impresa culturale e creativa, secondo le previsioni del Capo B, sono ammissibili i giustificativi di spesa emessi e quietanzati a partire dalla data di costituzione dell'impresa.

22) D: Entro quando devo presentare il SAL a saldo?

R: Il SAL a saldo deve essere obbligatoriamente presentato, pena revoca dell'agevolazione concessa, entro 27 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (per tale intendendo la PEC con la quale il Beneficiario restituisce il contratto di finanziamento debitamente controfirmato).

23) D: Come si ottempera all'adempimento connesso all'apposizione sui titoli di spesa che riconduce la spesa a un progetto approvato a valere sulla misura agevolativa?

R: Per provare la riconducibilità della spesa a progetto approvato il fornitore, al momento dell'emissione del titolo di spesa elettronico, deve obbligatoriamente inserire nel campo riservato alla descrizione dell'oggetto della fornitura:

- il riferimento al Codice Univoco di Progetto (**CUP**) comunicato mediante apposita delibera di ammissione,
- il riferimento al “*PN Cultura 21-27_Azione 1.3.1_misura agevolativa Cultura Cresce*”,
- l'identificativo della pratica “**CREMXXXXX**” (il codice alfanumerico con prefisso CREM), rilasciato in occasione della presentazione della domanda.

Qualora il fornitore non sia tenuto all'emissione di fattura elettronica, il giustificativo di spesa può essere trasmesso in formato cartaceo con apposita stampigliatura. La trasmissione deve essere accompagnata dalla DSAN attestante la conformità del documento e dalla distinta di pagamento.

24) D: Se non mi è stato ancora attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP), in che modo posso ottemperare agli obblighi previsti per la tracciabilità delle spese inerenti al progetto e dei connessi flussi finanziari?

R: Per le spese sostenute nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la comunicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), è necessario inserire all'interno del giustificativo di spesa l'identificativo della domanda di ammissione alle agevolazioni, ossia il codice alfanumerico con prefisso CREM, nonché esplicita indicazione della misura agevolativa (PN Cultura 21-27 Azione 1.3.1 - Misura Agevolativa Cultura Cresce). In questo modo, si garantisce la tracciabilità delle spese e dei flussi finanziari anche prima dell'assegnazione del CUP.

25) D: Posso rivolgermi a fornitori con cui intercorrono rapporti di collegamento societario?

R: No, sono esclusivamente ammessi beni d'investimento e spese di capitale circolante acquisiti a condizioni di mercato da terzi che non hanno alcuna relazione con l'acquirente. In particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori o da loro prossimi congiunti

nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori o prossimi congiunti. Si precisa, inoltre, che non è possibile prevedere commesse interne. Pertanto, beni e servizi devono obbligatoriamente essere acquistati da terzi.

26) D: La mera sostituzione di macchinari è consentita?

R: No, la "mera sostituzione" di beni preesistenti non è compatibile con la normativa UE sugli incentivi pubblici alle imprese e con le finalità del presente avviso. Gli investimenti devono generare un incremento in termini di capacità, produttività, innovazione o sostenibilità. Sono escluse, pertanto, le attività meramente manutentive o di sostituzione di macchinari obsoleti o guasti. Le agevolazioni sono invece concesse per investimenti finalizzati a creare nuovi stabilimenti o nuovi processi, ampliare quelli esistenti, diversificare la produzione o modificare il processo produttivo, apportare innovazioni tecnologiche, ridurre l'impatto ambientale.

27) D: Sono ammissibili le spese di investimento rivolte alla realizzazione di opere murarie? Quale documentazione va presentata?

R: Si, sono ammesse le opere murarie nel limite del 20% delle spese di investimento complessivamente ritenuto ammissibile. Rientrano in questa categoria le opere di adeguamento della sede oggetto del progetto di investimento alle esigenze produttive/organizzative delle attività proposte come ad esempio la realizzazione e la posa in opera di infissi, porte, finestre, vetrine esterne; i lavori edili relativi alla tinteggiatura, pavimentazione, controsoffittatura, opere in cartongesso, servizi igienici, soppalco, ecc. Inoltre, rientrano in tale categoria, tutti gli impianti generali di servizio alla sede operativa oggetto dell'intervento quali: impianti elettrici, telefonici, idrici, condizionamento, sorveglianza, antitaccheggio, gas, illuminazione e riscaldamento.

Ai fini dell'ammissibilità di tali spese è necessario trasmettere la documentazione atta a provare la regolarità degli interventi eseguiti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il computo metrico a consuntivo datato e firmato dal tecnico con quantità realizzate e i relativi prezzi, la relazione tecnica degli interventi eseguiti, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e la Comunicazione Inizio e Fine lavori.

28) D: Sono finanziabili i mezzi mobili?

R: Si, purché strettamente necessari e funzionali al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi previsti dal progetto.

29) D: Cosa si intende per consulenze specialistiche?

R: Sono considerate consulenze specialistiche le prestazioni professionali direttamente correlate agli investimenti richiesti a finanziamento quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la progettazione e installazione di impianti tecnologici, la creazione o personalizzazione di software gestionali, siti web o piattaforme informatiche, lo studio di fattibilità propedeutico all'esecuzione di opere murarie.

30) D: Le spese connesse alla predisposizione e/o presentazione della domanda rientrano nella categoria delle consulenze specialistiche?

R: No, tuttavia tale tipologia di spesa – nonché quella sostenuta presso professionisti per l'ordinaria gestione aziendale (Commercialista, Consulente del lavoro, ecc.) – è ammissibile come spesa di Capitale Circolante in quanto non direttamente connessa al progetto di investimento.

31) D: Le spese devono essere registrate sui vari registri contabili?

R: Si, indipendentemente dal regime contabile e dalla forma giuridica adottata, i soggetti beneficiari dell'agevolazione devono annotare tutti i documenti di spesa nei registri contabili appropriati quali: registri IVA; cespiti ammortizzabili/inventari; libro giornale e/o registri contabili equivalenti. Tali registrazioni devono essere disponibili per eventuali controlli richiesti da parte di Invitalia. In particolare, i beni d'investimento dovranno essere iscritti nelle voci delle immobilizzazioni cui si riferiscono e risultare nel libro cespiti della beneficiaria per almeno tre anni.

32) D: Quali norme disciplinano l'ammissibilità delle spese nei progetti finanziati dall'Avviso Cultura Cresce, e quali sono i criteri che devono rispettare le spese per essere ammissibili?

R: L'ammissibilità delle spese nei progetti inerenti all'avviso Cultura Cresce, cofinanziati dal PN Cultura 2021-2027, è disciplinata dal DPR 10 marzo 2025, n. 66, che definisce i criteri nazionali per la programmazione 2021-2027, in coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1060.

Secondo tali disposizioni, per essere considerate ammissibili, le spese devono rispettare in particolare i seguenti criteri:

- essere pertinenti rispetto all'operazione finanziata (i costi devono essere effettivamente necessari per realizzare le attività previste dal progetto);
- essere effettivamente sostenute dal beneficiario (non sono ammesse spese previste ma non realizzate);

- essere realizzate entro il periodo di ammissibilità definito;
- essere tracciabili e documentate (con corretta registrazione contabile secondo le disposizioni di legge);
- in caso di spese per il personale, che tali costi siano coerenti e proporzionati rispetto alle attività del progetto, e formalmente documentati.

33) D: Per quali beni va prodotta la perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato?

R: La perizia giurata è richiesta per ogni bene immateriale ad utilità pluriennale (programmi informatici, brevetti, licenze, marchi, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche) che non sia di natura prettamente “commerciale”. La perizia (da presentarsi in occasione del SAL in cui viene realizzato interamente il bene) deve fornire una descrizione relativa alle specificità, alle particolarità tecniche della spesa prevista rispetto al ciclo produttivo, e tutte le informazioni necessarie alla quantificazione del costo sostenuto per i beni immateriali ad utilità pluriennali oggetto di finanziamento e attestare la congruità del prezzo sostenuto. Il tecnico, iscritto all’ordine di riferimento specifico e non necessariamente di estrazione accademica, deve possedere le competenze tecniche adeguate ad espletare l’attività richiesta.

34) D: Per l’acquisto di un software Microsoft Office va prodotta la perizia?

R: No, in quanto è un software non personalizzato di natura “commerciale”.

35) D: Posso rendicontare un progetto di spesa di investimento di importo inferiore rispetto a quanto ammesso in fase di valutazione?

R: Si, il progetto di spesa realizzato può essere inferiore rispetto a quello ammesso purché completo e organico, ossia comprensivo di tutto quanto necessario per garantire la funzionalità dell’attività. In questo caso, gli importi delle agevolazioni concedibili saranno ricalcolati al ribasso.

36) D: Cosa si intende per apporto di mezzi propri?

R: Il contributo pubblico finanzia una parte delle spese ammissibili, il resto deve essere sostenuto dal soggetto che presenta la domanda. Per apporto di mezzi propri, dunque, si intendono le risorse finanziarie messe a disposizione dal beneficiario stesso, per coprire la parte del progetto di investimento e del capitale circolante non coperta dalle agevolazioni. Tali risorse possono derivare da: aumento di capitale sociale, versamento in c/futuro aumento, finanziamento soci infruttifero, già rese disponibili dai soci in misura adeguata a garantire la copertura residuale del progetto di investimento e del

capitale circolante non coperto dalle agevolazioni. È possibile ricorrere eventualmente al finanziamento bancario a breve o medio/lungo termine. L'apporto di mezzi propri deve in ogni caso garantire la copertura residuale del progetto non coperto dalle agevolazioni.

37) D: Quando deve essere dimostrata la copertura finanziaria complessiva del progetto da realizzare?

R: Il soggetto beneficiario, nella fase di presentazione della domanda di ammissione, deve dichiarare nel piano d'impresa le forme e le modalità di copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento e delle spese di capitale circolante richieste attraverso un prospetto fonti/impieghi. Il contributo finanziario da apportare mediante aumento di capitale sociale e/o versamento in conto futuro aumento di capitale sociale e/o finanziamento soci infruttifero deve essere deliberato (secondo lo standard disponibile sul sito di Invitalia) entro la data di presentazione del primo SAL (Stato di Avanzamento Lavori). La copertura del fabbisogno finanziario attraverso il finanziamento bancario deve essere dimostrata mediante apposita delibera dell'istituto di credito, da acquisire entro la data di presentazione del primo SAL.

E. Erogazione spese di capitale circolante

38) D: Come avviene l'erogazione delle spese di capitale circolante?

R: In ciascun SAL intermedio (fatta eccezione per l'evento erogativo dell'anticipazione), Invitalia procede all'erogazione della quota di capitale circolante proporzionalmente all'avanzamento delle spese di investimento approvate con la delibera di ammissione. In sede di SAL intermedio non è prevista alcuna rendicontazione, da parte del beneficiario, delle spese di capitale circolante.

Esempio I SAL intermedio:

PROGETTO DI SPESA AMMESSO DA DELIBERA (*Esempio per Capo A e Capo B)	
Impianti, macchinari, attrezzature, arredi e mezzi mobili	€ 100.000,00
Beni immateriali ad utilità pluriennale	€ 100.000,00
Opere murarie	€ 75.000,00
Consulenze specialistiche	€ 100.000,00
Totale spese di investimento ammesse	€ 375.000,00
Capitale circolante	€ 75.000,00
Totale progetto di spesa ammesso	€ 450.000,00
AGEVOLAZIONI MASSIME CONCEDIBILI (*Esempio per Capo A e Capo B)	
Fondo perduto investimento (massimo 30% di € 375.000,00)	€ 112.500,00
Finanziamento agevolato investimento (massimo 50% di € 375.000,00)	€ 187.500,00
Fondo perduto capitale circolante (massimo 30% di € 75.000,00)	€ 22.500,00
Finanziamento agevolato capitale circolante (massimo 50% di € 75.000,00)	€ 37.500,00
Totale agevolazione concedibile (massimo 80% di € 450.000,00)	€ 360.000,00
Agevolazione concessa a valere sulle spese di investimento (80% di € 375.000,00)	€ 300.000,00
Agevolazione concessa a valere sulle spese di capitale circolante (80% di € 75.000,00)	€ 60.000,00
PRESENTAZIONE I SAL INTERMEDIO (*Esempio per Capo A e Capo B)	
Investimento richiesto	€ 187.500,00
	50% del progetto di investimento ammesso (50% di € 375.000,00)
Investimento ammesso	€ 187.500,00
	50%* del progetto di investimento ammesso (50% di € 375.000,00)
Agevolazione investimento	€ 150.000,00
	80% dell'investimento ammesso (80% di 187.500,00)
Agevolazione circolante	€ 37.500,00
	50%* delle agevolazioni complessive a valere sul circolante (50% di € 75.000,00)

**Come da esempio, il beneficiario ha presentato in sede di I SAL il 50% dell'investimento complessivo previsto da delibera. Invitalia, a seguito dei dovuti controlli, non ha effettuato alcun taglio. Pertanto, in sede di I SAL verrà erogato il 50% delle agevolazioni concesse a valere sul capitale circolante in aggiunta alle agevolazioni a valere sulle spese di investimento.*

Esclusivamente in sede di SAL a saldo, il beneficiario deve trasmettere ad Invitalia bilanci e/o scritture equivalenti volti ad attestare l'effettivo sostenimento di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nella delibera di ammissione e nel contratto di

finanziamento. Invitalia si riserva la possibilità di richiedere ulteriori evidenze a supporto. In caso di riduzione del progetto di spesa del capitale circolante e/o dell'intero programma rispetto a quanto ammesso da delibera e da contratto di finanziamento, Invitalia procede, in sede di SAL a saldo, al ricalcolo dei contributi effettivamente concedibili e all'eventuale recupero delle somme erogate in eccesso nel corso del SAL intermedi.

F. Requisiti della sede operativa oggetto dell'intervento.

39) D: La sede dell'attività deve essere di mia proprietà?

R: No, non è necessario essere proprietari dei locali. È necessario solo che il beneficiario assicuri la valida disponibilità della sede o delle sedi oggetto di intervento. È ammessa, pertanto, la locazione dell'immobile con contratto regolarmente registrato per una durata congrua (almeno tre anni dalla conclusione dell'investimento), che garantisca la disponibilità della sede. In tutti i casi il contratto trasmesso deve essere intestato al soggetto beneficiario al fine di garantire in modo inequivocabile la disponibilità dei locali. Il titolo di disponibilità della sede aziendale deve essere presentato in occasione della prima richiesta di erogazione a SAL intermedio. È consentita, inoltre, la locazione anche di un immobile di proprietà di uno dei soci o del coniuge, fermo restando che tale spesa non può considerarsi ammissibile per via del rapporto di collegamento esistente tra fornitore e beneficiario (cfr. domanda n.25).

40) D: La sede operativa oggetto del progetto di investimento deve essere registrata presso la C.C.I.A.A di competenza?

R: Si, è necessario che dalla visura camerale si evinca la presenza della o delle sedi operative (unità locali) oggetto del progetto richiesto ad agevolazione. È altresì necessario che, presso tali sedi, si possa riscontrare l'effettivo svolgimento dell'attività agevolata.

41) D: Quali sono i documenti da presentare per attestare la disponibilità della sede del progetto?

R: È necessario presentare un titolo di disponibilità regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sia esso un contratto di locazione o un atto di acquisto. Il contratto deve avere una durata minima di tre anni, decorrenti dalla data di ultimazione del progetto, e deve essere intestato al soggetto beneficiario al fine di garantire inequivocabilmente la disponibilità della sede.

42) D: Qual è la documentazione tecnica da presentare ai fini dell'idoneità della sede?

R: Per attestare l'idoneità della sede operativa oggetto del progetto, devono essere trasmessi i seguenti documenti:

- Documentazione attestante la conformità urbanistica ed edilizia dell'immobile sede dell'attività agevolata. La destinazione d'uso deve essere coerente con la tipologia di attività ammessa.

- Certificazione di agibilità vigente, SCA e/o attestazione di permanenza della sua validità anche in funzione dell'attuale configurazione del fabbricato.
- Dichiarazioni di conformità degli impianti presenti nella sede.
- Visure catastali ed elaborati planimetrici (schede catastali) relative all'immobile sede del progetto.
- Eventuali titoli autorizzativi e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del progetto, inclusi quelli necessari per eventuali attività al di fuori dalla sede operativa.

La sede operativa/unità locale dell'attività deve essere registrata presso la Camera di Commercio e riscontrabile da visura camerale.

43) D: Posso prendere una porzione di un immobile in condivisione con altre attività?

R: Si. È ammesso utilizzare un immobile condiviso con altri soggetti purché sia comunque garantita la concessione esclusiva di spazi destinati all'attività e non vi sia condivisione di alcun bene strumentale tra le diverse attività presenti.

G. Come e quando

44) D: Come si presenta la domanda?

R: La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente online tramite piattaforma informatica, a partire dalle ore 12.00 del 10/12/2025, previa registrazione nell'area riservata del sito di Invitalia. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti obbligatori richiesti. La domanda di agevolazione, unitamente a tutti gli allegati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

45) D: È necessario allegare i CV di tutti i soci?

R: Si, in sede di presentazione della domanda è richiesto di allegare i *curricula* di amministratori, soci, nonché di tutte le figure che ricopriranno un ruolo operativo nell'iniziativa proposta.

46) D: È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda?

R: Sì, in quanto nella domanda deve essere indicato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Legale rappresentante (o del referente indicato dalla proponente), al quale Invitalia invierà tutte le comunicazioni ufficiali.

47) D: In quali casi è prevista la decadenza della domanda di agevolazioni?

R: La domanda di agevolazione decade nei seguenti casi:

- se la domanda non è firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente o non risulta conclusa la procedura di trasmissione della stessa;
- se non sono presenti tutti i documenti elencati all'art.17 dell'Avviso Pubblico;
- se, per i soggetti cui si applica, l'iscrizione al R.U.N.T.S. non sia stata perfezionata entro la data dell'emanazione del contratto di finanziamento;
- se, nel caso di impresa costituenda, il proponente non presenta documentazione idonea a dimostrare l'effettiva costituzione entro 60 giorni dall'ammissione alle agevolazioni;
- se gli allegati risultano illeggibili, errati o incompleti e non vengono integrati entro 10 giorni dalla richiesta pervenuta via PEC da Invitalia.

Il soggetto gestore, in tutti i casi di decadenza o nei casi in cui la domanda non possa comunque essere presa in considerazione, procede alla formalizzazione della decadenza stessa tramite PEC.

H. Concessione ed erogazione delle agevolazioni

48) D: Come avviene la concessione delle agevolazioni?

R: Le agevolazioni sono concesse mediante delibera di ammissione e successivo contratto di finanziamento. Per le imprese costituende, il soggetto beneficiario deve necessariamente trasmettere - entro 60 giorni dalla ricezione della delibera di ammissione - la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, inclusa quella attestante l'avvenuta costituzione dell'impresa. Per le imprese già costituite, il termine di cui sopra è ridotto a 30 giorni.

49) D: Come avviene l'erogazione delle agevolazioni?

R: L'erogazione del contributo avviene dietro presentazione di massimo cinque stati di avanzamento lavori (SAL), comprensivi dell'eventuale anticipazione. Esempio: se la società beneficiaria effettua la richiesta di anticipazione, gli stati di avanzamento lavori (SAL intermedi e SAL a saldo) possono essere al massimo quattro. La richiesta di SAL a saldo non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) dei costi ammissibili relativi al solo investimento ammesso da delibera di ammissione e da contratto di finanziamento. La presentazione della richiesta di anticipazione, dei SAL intermedi e del SAL a saldo, deve avvenire esclusivamente tramite l'apposita piattaforma informatica.

50) D: In cosa consistono le richieste di anticipazione di cui agli artt. 22.3 e 24.3?

R: Il beneficiario può richiedere, alternativamente, una delle seguenti modalità di anticipazione:

- 1) **Anticipazione pari al 40% del totale delle agevolazioni concesse da delibera di ammissione e contratto di finanziamento:** per tale modalità, è necessario presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed esecutibile a prima richiesta. La polizza deve essere redatta secondo lo standard reso disponibile sul sito di Invitalia.
- 2) **Anticipazione pari al 40% delle agevolazioni concesse a valere sul capitale circolante da delibera di ammissione e contratto di finanziamento:** per tale modalità, è necessario presentare almeno un documento comprovante l'assunzione di impegni di spese per il funzionamento dell'attività imprenditoriale quali, a titolo esemplificativo, contratto di affitto a titolo oneroso, contratto per la fornitura di utenze etc.

Entrambe le richieste di anticipazione, affinché siano valide, devono essere presentate ad Invitalia entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Le anticipazioni erogate saranno recuperate proporzionalmente nei singoli SAL, in sede di erogazione delle agevolazioni e in funzione dell'avanzamento progettuale.

51) D: Da chi deve essere rilasciata la fideiussione bancaria/assicurativa prevista in caso di richiesta di anticipo?

R: Al fine del rilascio delle fideiussioni vanno considerate solo le compagnie assicurative cioè quelle iscritte all'IVASS - ramo 15 Cauzione (<https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>) e i primari istituti di credito bancari ossia quelli iscritti all'albo speciale istituito presso l'apposito elenco individuabile sul sito della Banca d'Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elENCHI/>).

52) D: Che caratteristiche deve avere la polizza fideiussoria bancaria/assicurativa da trasmettere in sede di anticipazione?

R: La polizza deve avere le seguenti caratteristiche:

- Essere redatta in lingua italiana obbligatoriamente secondo lo schema fornito da Invitalia tramite il proprio sito.
- Essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
- In caso di documento cartaceo, deve essere inviata in originale a mezzo raccomandata secondo le istruzioni fornite sul sito di Invitalia.
- In caso di documento elettronico, deve essere trasmesso l'originale e dallo stesso devono evincersi le firme digitali dei soggetti che sottoscrivono la polizza (Notaio, Legale Rappresentante del Soggetto Beneficiario e del Procuratore che interviene e firma per conto della Compagnia).
- Essere accompagnata da autentica notarile tramite la quale vengono accertati i poteri di firma del sottoscrittore che interviene per conto della Compagnia che rilascia la polizza nonché la validità di tutte le firme apposte. La suddetta autentica deve possedere il Numero di Repertorio.

53) D: In sede di richiesta di SAL, le fatture di investimento presentate devono essere già quietanzate? È prevista possibilità di presentare fatture non quietanzate?

R: La rendicontazione dei SAL avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa quietanzati. Successivamente, Invitalia valuterà l'idoneità della documentazione e

procederà all’erogazione del contributo spettante. Tuttavia, esclusivamente nei SAL intermedi, il soggetto beneficiario può presentare titoli di spesa non quietanzati **con imponibile richiesto non superiore al 30% (trenta per cento) delle agevolazioni totali** concesse a valere sulle spese di investimento. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, sarà subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell’effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell’erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.

Esempio:

PROGETTO DI SPESA AMMESSO DA DELIBERA (*Esempio per Capo A e Capo B)	
Totale spese di investimento ammesse	€ 375.000,00
Totale spese di capitale circolante ammesse	€ 75.000,00
Totale progetto di spesa ammesso	€ 450.000,00
AGEVOLAZIONI MASSIME CONCEDIBILI (*Esempio per Capo A e Capo B)	
Agevolazione concessa a valere sulle spese di investimento (80% di € 375.000,00)	€ 300.000,00
Agevolazione concessa a valere sulle spese di capitale circolante (80% di € 75.000,00)	€ 60.000,00
Totale agevolazione concedibile (massimo 80% di € 450.000,00)	€ 360.000,00
Limite importo fatture non quietanzate (30% di 300.000,00)	€ 90.000,00 *

Pertanto, secondo l’esempio sopra proposto, il beneficiario potrebbe – nel corso dei SAL intermedi – richiedere un importo massimo di € 90.000,00 in fatture non quietanzate.

54) D: Cosa significa conto corrente “dedicato”?

R: Si intende un conto corrente intestato obbligatoriamente al soggetto beneficiario utilizzato per la realizzazione del progetto, anche se non in via esclusiva. Si precisa che per le ditte individuali è richiesto l’utilizzo di un conto corrente business, intestato al soggetto beneficiario delle agevolazioni.

55) D: Per quanto tempo deve essere svolta l’attività ammessa alle agevolazioni?

R: L’attività ammessa alle agevolazioni deve essere svolta per almeno 3 anni successivi alla data di ultimazione del piano di spesa. Invitalia dispone la revoca delle agevolazioni qualora il soggetto beneficiario cessi l’attività ovvero ne disponga l’alienazione (totale o parziale) o la concessione in locazione o il trasferimento all’estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del piano di spesa.

56) D: Come viene concesso il servizio di *tutoring* alle imprese beneficiarie?

R: Il servizio di tutoraggio tecnico-gestionale o *tutoring*, si può richiedere in fase di presentazione della domanda tramite la piattaforma informatica di Invitalia e si avvia a seguito della delibera di ammissione alle agevolazioni.

Al soggetto beneficiario viene assegnato un referente di Invitalia (c.d. *Tutor*) per accompagnarlo, attraverso modalità telematiche (incontri on line, mail, telefono), nella stipula del contratto di finanziamento, nella realizzazione del progetto imprenditoriale e nella predisposizione della documentazione prevista dalla norma per la rendicontazione delle spese negli Stati di Avanzamento Lavori.

Inoltre, è previsto il coinvolgimento di professionisti del settore per il trasferimento di competenze strategiche, per il miglior consolidamento e sviluppo delle iniziative finanziate.

Il *tutoring* ha un valore massimo di € 10.000,00, concessi in forma di servizio reale ed esclusivamente ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, senza alcun esborso da parte del beneficiario.